



REGOLAMENTO
PER LA RACCOLTA
DI PRESTITO
SOCIALE



Vicinato Lombardia

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DI PRESTITO SOCIALE

Il presente regolamento è stato approvato dalla Assemblea Generale Ordinaria dei Soci del 09/06/2012, in sostituzione del precedente approvato in data 10/06/2006 ed entra in vigore a partire dal 10/06/2012.

SCOPI E FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE

Art. 1 - In attuazione dell'art. 4 dello Statuto Sociale ed ai sensi di quanto prescritto dalle leggi, dalle deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.) e dalle istruzioni vincolanti della Banca d'Italia, è istituita una sezione di attività denominata Sezione di Prestito Sociale, gestita con apposita contabilità, per la raccolta, limitata ai soli Soci, di prestiti da impiegare esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale. È pertanto tassativamente esclusa la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Secondo quanto previsto dalla legge, l'ammontare complessivo del prestito sociale non può eccedere il limite del triplo del capitale sociale della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Tale limite può essere elevato al quintuplo del capitale sociale della riserva legale e delle riserve disponibili qualora il complesso del prestito sociale sia assistito, in misura almeno pari al 30 per cento, dalle garanzie previste dalla sopra citata normativa.

Art. 2 - Per il migliore svolgimento della attività della Sezione di Prestito Sociale, il Consiglio di Amministrazione decide l'apertura di relativi Uffici presso i negozi e la Sede della Cooperativa.

Nei locali in cui si svolge la raccolta del prestito devono essere messi a disposizione dei soci i testi dei seguenti documenti:

- a) delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.) n. 1058 del 19 luglio 2005 ed eventuali successive modificazioni;
- b) relative istruzioni della Banca d'Italia;
- c) articolo 4 dello Statuto Sociale;
- d) il presente regolamento;
- e) il foglio informativo analitico.

Art. 3 - La Cooperativa può accettare prestito solo dai soggetti, persone fisiche, che risultino regolarmente iscritti nel Libro Soci da almeno tre mesi.

I conferimenti dei Prestiti Sociali sono nominativi ed intrasferibili.

All'atto della definizione del contratto di prestito, il Socio deve rilasciare, per iscritto e in duplice originale, dichiarazione di specifica accettazione delle norme e condizioni che lo regolano, predisposte dalla Cooperativa.

Un originale della dichiarazione deve essere consegnato al Socio unitamente al libretto nominativo ed al foglio informativo analitico. Il contratto non può essere concluso se, per effetto della somma depositata, si superasse il limite massimo fissato all'inizio di ogni anno dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del secondo comma del successivo art. 4.

Art. 4 - La legge fissa l'importo massimo di prestito che la Cooperativa può accettare da ciascun Socio. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di fissare un limite inferiore. Il foglio informativo analitico di cui al punto e) del precedente art. 2 indica l'importo massimo che ciascun Socio può depositare.

La Cooperativa non essendo iscritta all'albo delle aziende di credito, non è sottoposta al controllo della Banca d'Italia.

La Cooperativa è regolarmente iscritta all'Albo delle Cooperative – Sezione Mutualità Prevalente ed osserva in fatto le clausole, di cui all'art. 26 del DLCP 14/12/1947 n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni, previste inderogabilmente dallo stesso Statuto Sociale.

Art. 5 - Il Consiglio di Amministrazione può inoltre, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge, prevedere remunerazioni diversificate per vincoli temporali ed importi.

Art. 6 - Alla costituzione del contratto di prestito, al Socio viene rilasciato un documento nominativo e non trasferibile a terzi denominato Libretto Nominativo di Prestito Sociale. Il Libretto Nominativo di Prestito Sociale è idoneo a registrare, mantenere e controllare lo svolgimento del rapporto e il saldo a favore del Socio.

Art. 7 - I soci possono effettuare le operazioni relative al loro prestito, durante l'orario di apertura dei punti vendita abilitati alle operazioni di prestito e dietro presentazione del libretto di prestito. I versamenti ed i prelievi danno luogo a registrazioni contabili nominative per ciascun Socio. Tali operazioni devono essere annotate e firmate nel libretto esclusivamente dal personale autorizzato che ne comprova la perfetta regolarità.

Art. 8 - La Cooperativa garantisce la massima riservatezza nello svolgimento di tutte le attività della Sezione Prestito Sociale e risponde dell'operato degli incaricati dell'attività della Sezione.

Art. 9 - La Cooperativa ha il diritto di chiedere per visione al Socio, in qualsiasi momento, il Libretto Nominativo di Prestito Sociale, per effettuarne riscontri. È opportuno che i Libretti vengano comunque presentati ogni anno presso l'ufficio della Sezione Prestito Sociale per la registrazione degli interessi e per il controllo con il relativo conto tenuto dalla sezione.

Art. 10 - In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del Libretto Nominativo di Prestito Sociale, l'intestatario o il suo delegato deve farne denuncia alla competente autorità e darne immediata comunicazione scritta alla sezione di appartenenza.

In questi casi la Cooperativa provvederà a sospendere ogni movimentazione del conto e non appena, in possesso della copia della denuncia, provvederà a rilasciare un nuovo Libretto Nominativo di Prestito Sociale che annulla, ad ogni effetto, qualsiasi documento precedente. Il Socio titolare dovrà sottoscrivere dichiarazione di chiusura della posizione in oggetto, valida come liberatoria nei confronti della Cooperativa.

Art. 11 - Nei casi di scioglimento del rapporto sociale previsti dallo Statuto, il contratto di prestito si scioglie e le somme prestate cessano di produrre interessi dal giorno di cessazione del rapporto sociale. Le somme restano a disposizione del receduto, dell'escluso e degli eredi del Socio defunto. Nei confronti degli eredi, si applicheranno le disposizioni legali vigenti in materia di successione. Gli eredi devono comunicare immediatamente alla Cooperativa il giorno dell'avvenuto decesso del Socio.

OPERAZIONI DI VERSAMENTO E PRELEVAMENTO

Art. 12 - Le operazioni si effettuano con la presentazione del Libretto Nominativo di Prestito Sociale presso gli uffici competenti. I versamenti possono essere effettuati in contanti e/o con assegni. I versamenti effettuati a mezzo di assegni sono accettati salvo buon fine degli stessi e pertanto tali somme saranno disponibili per i soci solo ad incasso avvenuto, e di norma non prima di venti giorni.

I prelievi potranno essere, di norma, immediati salvo la facoltà della Cooperativa di richiedere preavvisi secondo quanto indicato nel foglio informativo.

La valuta applicata è quella del giorno in cui sono effettuati il versamento e/o il prelievo.

In alternativa o in funzione complementare al Libretto potranno essere utilizzati sistemi equipollenti di effettuazione, rilevazione e registrazione delle operazioni, previa accettazione dei relativi regolamenti da parte dei Soci.

Il Socio che sia anche dipendente della Cooperativa può chiedere per iscritto alla stessa che le proprie spettanze retributive siano pagate mediante accredito a favore del proprio Libretto Nominativo di Prestito Sociale.

La Cooperativa provvederà in tal caso alla registrazione dell'accredito dello stipendio, sul deposito di Prestito Sociale, il primo giorno del mese successivo a cui questo compete. Nei primi giorni del mese

successivo, il Socio dovrà presentare presso gli Uffici della Cooperativa il libretto per l'aggiornamento delle scritture.

Art. 13 - Per i prestiti liberi da vincoli temporali il Socio, con un preavviso di almeno 48 ore, può richiedere rimborsi parziali o totali, che la Cooperativa ha la facoltà di rimborsare anche all'atto della richiesta. Anche a tal fine, un ammontare pari almeno al 30 % dei fondi derivanti dalla raccolta del prestito da soci dovrà essere sempre mantenuta liquida o in attività prontamente liquidabili od assimilate. La Cooperativa può effettuare i rimborsi in contanti e/o assegno bancario e/o modalità equipollenti. La Cooperativa può rilasciare al Socio una carta interna di pagamento; la carta non avrà nessuna efficacia se il prestito risultasse scoperto o insufficiente.

Il Socio può disporre per iscritto di compensare il suo credito per il prestito sino all'ammontare dei suoi debiti contratti esclusivamente per i corrispettivi dei beni e/o servizi fornitigli dalla Cooperativa e dalle società da essa controllate. In questi casi i Soci devono presentare periodicamente presso l'Ufficio della Sezione Prestito Sociale i libretti per l'aggiornamento delle scritture.

Art. 14 - Ferma restando la non trasferibilità del Libretto Nominativo di Prestito Sociale e la titolarità del rapporto di finanziamento, il Socio Prestatore potrà autorizzare, con delega sottoscritta, un terzo purché Socio, con firma disgiunta, ad effettuare operazioni in sua vece e conto. Il Socio deve dare comunicazione scritta alla Cooperativa del conferimento di tale delega.

È ammesso un solo delegato per ogni libretto.

Eventuali posizioni pregresse rimangono valide.

Qualora la delega non sia presentata di persona dal Socio intestatario del conto, la sua sottoscrizione deve essere autenticata

Analoga comunicazione scritta deve essere data dal Socio in caso di una eventuale modifica o revoca della delega conferita.

Il Socio o il suo delegato apporrà apposita firma per ciascun versamento e/o prelievo effettuato.

L'estinzione del prestito potrà comunque essere richiesta esclusivamente dal Socio Prestatore.

La delega si estingue con il decesso del Socio Prestatore o con revoca scritta da inoltrare alla Cooperativa o con la interruzione del rapporto sociale.

Art. 15 - I costi, le spese ed ogni altra condizione economica relativi alle operazioni e ai servizi offerti sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e comunicati nel foglio informativo analitico.

INTERESSI E OPERAZIONI RELATIVE

Art. 16 - Sul prestito viene corrisposto un interesse il cui tasso di remunerazione non può in ogni caso superare la misura massima fissata dalla Legge. Il tasso di interesse può essere fisso e/o variabile e diversificato per importo e per vincolo di durata; il tasso di interesse, le modalità di determinazione e le eventuali condizioni accessorie sono fissate dal Consiglio di Amministrazione e comunicate nel foglio informativo analitico.

Art. 17 - Il conteggio degli interessi è effettuato con riferimento al periodo intercorrente tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno. La cooperativa ne dispone l'accredito sul relativo conto, al netto della vigente ritenuta fiscale, in data 1 gennaio dell'anno successivo, fino a concorrenza dell'importo massimo previsto dalla Legge.

Se per effetto dell'accredito degli interessi il prestito supera uno o entrambi i limiti di cui all'articolo 4, l'eccedenza cessa di produrre interessi e viene mantenuta a disposizione del Socio, che ne è informato con apposita comunicazione.

Art. 18 - I prestiti senza movimento per un intero anno e con saldi non superiori a Euro 50,00 sono infruttiferi e rimangono a disposizione dei soci in tale misura. Il Consiglio di Amministrazione si riserva di applicare le disposizioni previste dall'art. 2946 e seguenti del Codice Civile, in materia di termini di prescrizione.

DESTINAZIONE DEL PRESTITO

Art. 19 - Il prestito dei soci deve essere impiegato ai fini prescritti dal precedente art. 1. La nota integrativa al bilancio deve ogni anno evidenziare l'ammontare del prestito dei soci, l'entità del rapporto tra prestito e l'importo risultante dalla somma del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili, e, nel caso in cui tale rapporto sia superiore a 3, le eventuali garanzie di cui all'art. 1. In ogni caso non potrà essere immobilizzato in attrezzature, impianti, partecipazioni in società non quotate su mercati regolamentati e immobili più del 30% del prestito raccolto tra i soci. La Cooperativa si impegna a non svolgere nessuna attività che possa configurarsi quale esercizio attivo del credito.

Gli amministratori evidenziano inoltre nella relazione sulla gestione, l'andamento della raccolta del prestito.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 - La Cooperativa si impegna a garantire:

- la verifica dell'attuazione del presente regolamento, ed in particolare la verifica del costante rispetto e il monitoraggio dei limiti di cui agli articoli 1 e 4;
- periodiche verifiche del rispetto dei vincoli sugli impieghi della liquidità di cui agli articoli 13 e 19.

Il Collegio Sindacale, nell'ambito della propria attività, effettua almeno trimestralmente le verifiche di cui al comma precedente, e presenta semestralmente al Consiglio di Amministrazione una relazione sui risultati dei controlli effettuati, che potrà contenere anche eventuali suggerimenti e proposte sulle materie oggetto di tali verifiche.

Art. 21 - Al Socio Prestatore deve essere fornita, almeno una volta all'anno e alla scadenza del contratto, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto contenente ogni elemento necessario per la comprensione del rapporto medesimo.

In tale comunicazione, la Cooperativa espone inoltre i risultati dell'attività di vigilanza di cui al precedente articolo svolta dal Collegio Sindacale, con particolare riferimento al rispetto delle norme di legge in materia di prestito da soci, dei limiti di cui agli articoli 1 e 4, delle norme del presente Regolamento.

Art. 22 - L'inottemperanza alle prescrizioni dei precedenti articoli 1 (raccolta limitata ai soli soci, tassativa esclusione della raccolta di risparmio tra il pubblico e rispetto dei limiti patrimoniali), art. 3 (obbligo di stipulazione del contratto, divieto di superamento del limite di raccolta fissato dal Consiglio di Amministrazione), art. 4 (divieto di superamento dell'importo massimo depositabile da ciascun Socio fissato dalla legge o di quello inferiore fissato dal Consiglio di Amministrazione), art. 13 (mantenimento di una quota del prestito, pari almeno al 30% della raccolta, in liquidità o in attività prontamente liquidabili od assimilate), art. 19 (divieto di immobilizzazione in attrezzature, impianti, partecipazioni in società non quotate su mercati regolamentati e immobili di una quota del prestito raccolto tra i soci superiore al 30%) e art. 21 (comunicazione al Socio), determina, secondo le modalità dettate dal presente articolo, la revoca dell'autorizzazione all'uso dei marchi raffigurati nell'apposito regolamento di Coop Italia approvato dall'assemblea ordinaria del 6/7 giugno 1990 e successive modificazioni.

Il Collegio Sindacale, qualora rilevi significative violazioni degli articoli indicati nel comma precedente, ne riferisce, prontamente e per iscritto, al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione, nei successivi 60 giorni provvede ad eliminare le violazioni, informandone prontamente il Collegio Sindacale.

Qualora invece il termine dettato dal comma precedente sia decorso infruttuosamente, il Collegio Sindacale comunica per iscritto sia le violazioni rilevate sia la mancata adozione di misure atte a rimuoverle all'ANCC, all'Associazione territoriale competente ed a Coop Italia, per l'avvio del procedimento di revoca.

Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'uso dei marchi è adottato da Coop Italia, sentito il parere, vincolante, dell'Associazione Nazionale Cooperative tra Consumatori (ANCC).

Art. 23 - Al Consiglio di Amministrazione sono demandate tutte le competenze fissate dal presente regolamento. Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di apportare al Regolamento le modifiche di adeguamento richieste da nuove disposizioni di legge e/o da provvedimenti delle autorità monetarie.

Art. 24 - La Cooperativa si riserva la facoltà di modificare le norme che disciplinano il rapporto di deposito e le relative comunicazioni saranno fatte mediante avviso esposto nei locali di raccolta dei depositi. La Cooperativa si riserva la possibilità di variare, in senso sfavorevole al Socio, le condizioni economiche riguardanti i tassi di interesse, prezzi ed altre condizioni, che saranno comunicate all'ultimo domicilio del Socio, in conformità con quanto disposto dalla sez. III, par. 3.2 delle citate istruzioni della Banca d'Italia.

Tali eventuali modifiche saranno altresì tempestivamente comunicate nel Foglio informativo analitico.

Art. 25 - Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni emanate dalle Autorità competenti.